

Studio Nicco

Nicco Dott. William - Nicco Dott. Saverio – Lomazzo Dott.sa Elisabetta

Consulenti del Lavoro

Carcare, 05.06.2015

A tutti i Clienti

Loro sedi

Oggetto: Moduli per l'assegno al nucleo familiare

Lo studio consegna, per i Signori dipendenti che già percepiscono la prestazione, i **moduli per la richiesta** dell'Assegno al nucleo familiare, compilati con i dati in suo possesso. Nel caso in cui fossero intervenute **variazioni** rispetto a quanto scritto sul modello precompilato, le stesse sono da evidenziare al fine di apportare le modifiche necessarie.

Provvediamo ad allegare anche un **modulo in bianco** (il medesimo è scaricabile e compilabile nel sito dell'INPS: www.inps.it-sezione-moduli) che può essere utilizzato per quei lavoratori che, non essendo già percettori dell'assegno, non troveranno il modulo già compilato e per quelli che dovranno comunicare eventuali variazioni intervenute (se cambia la composizione del nucleo familiare è necessario indicare la "variazione situazione del nucleo familiare dal" e presentare il modulo al datore di lavoro entro 30 giorni dal verificarsi della variazione).

I moduli devono essere restituiti allo studio **firmati, datati e compilati:**

- **dal richiedente** l'assegno: a pagina 6 e 7;
- **dal coniuge** del richiedente: a pagina 6 (e 7 in caso di richiesta del coniuge del richiedente per il pagamento dell'ANF);

L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo apposite tabelle predisposte dall'Inps ogni anno, che hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Ricordiamo che la restituzione della modulistica incompleta o non firmata o in ritardo rispetto all'elaborazione delle buste paga, causerà la sospensione degli assegni dal 1° luglio 2014, salvo il successivo pagamento degli arretrati a pratica compiuta.

N.B.: Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Si ricorda che l'ANF spetta per i seguenti componenti del nucleo familiare:

- il richiedente;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli o equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, minori affidati e nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto) di età inferiore a 18 anni;
- i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Se il richiedente è straniero può includere nel proprio nucleo i familiari residenti in Italia; i familiari che non risiedono in Italia fanno comunque parte del nucleo se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con l'Italia, purché non abbiano diritto a trattamenti di famiglia direttamente pagati dallo Stato estero.

Possono essere inclusi tra i componenti del nucleo i familiari residenti, oltre che nei Paesi dell'Unione Europea, anche nei seguenti Stati esteri convenzionati: Capo Verde, Stati della ex Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, Tunisia (massimo 4 figli), Santa Sede.

N.B.: gli stranieri poligami possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie

Non fanno parte del nucleo del richiedente:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
- i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);
- i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia;
- i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
- i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;
- i figli ed equiparati maggiorenni, non inabili a proficuo lavoro;
- i figli minorenni o maggiorenni inabili che sono coniugati;

- i fratelli, le sorelle e i nipoti – anche se minorenni o inabili – che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti o sposati;
- i genitori e gli altri ascendenti.

Reddito del nucleo familiare

Il modello deve essere compilato con i redditi del richiedente e dei suoi familiari relativi all'anno d'imposta 2013, si precisa che deve essere compilata anche la riga dei totali.

Per i dati per i quali non c'è importo si prega di indicare 0 (zero).

I **requisiti essenziali** per avere diritto all'assegno per il nucleo familiare, sono:

- reddito familiare costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente o equiparati;
- non superamento dei limiti reddituali previsti dalle apposite tabelle.

Nelle tabelle A e B del modulo devono essere indicati i redditi Irpef (al lordo di deduzioni e detrazioni d'imposta, oneri deducibili e ritenute erariali, inclusi quelli da prestazioni quali la disoccupazione, la malattia, la cassa integrazione, etc.) e i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva.

Con particolare riguardo alle **somme erogate per l'incremento della produttività** del lavoro esposte nel Cud, ricordiamo che le stesse debbono essere indicate nella tabella B (redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva), colonna 1, "redditi da lavoro dipendente e assimilati", purché abbiano scontato la tassazione agevolata; se, invece, sulle stesse è stata applicata la tassazione ordinaria, tali importi non saranno indicati nella tabella B in quanto già compresi nei redditi esposti nella tabella A.

Assegno per il nucleo familiare, chiarimenti Inps relativamente ai redditi da fabbricato e terreno

Relativamente all'inserimento dei redditi derivanti da immobili e terreni nei modelli ANF, si conferma quanto già affermato dall'Inps, con messaggio n. 9710 del 14.06.2013, ossia che "fermo restando che ai fini dell'accertamento del diritto e della misura dell'ANF occorre considerare il reddito complessivo assoggettabile all'Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 2 c.9 L.153/88, circ. 12/90), si ricorda che il reddito assoggettabile all'Irpef non coincide necessariamente con il reddito effettivamente assoggettato all'imposta stessa.

Si ritiene, pertanto, che, ai sensi della disciplina dell'ANF, l'introduzione dell'imposizione IMU non determini alcuna modifica della natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo degli stessi."

Premesso quanto sopra, ne deriva che, nel modello di richiesta di ANF relativo al periodo 01.07.2014/30.06.2015, i redditi derivanti da immobili e terreni relativi all'anno 2013, dovranno, quindi, continuare ad essere indicati tra i redditi assoggettabili all'Irpef (Tabella A, colonna 2 del Mod. ANF/Dip).

Ne consegue, pertanto, che i lavoratori interessati dovranno porre particolare attenzione alla compilazione dei modelli in oggetto.

Non devono essere dichiarati i seguenti redditi:

- trattamenti di famiglia dovuti per legge;
- arretrati di prestazioni di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
- indennità di trasferta per la parte non soggetta ad imposizione fiscale;
- Tfr;
- anticipazioni su Tfr;
- pensioni di guerra;
- rendite vitalizie Inail;
- pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità;
- indennità di frequenza ai minori mutilati ed invalidi civili, indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- indennità per i ciechi parziali;
- indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Casi in cui occorre chiedere preventivamente l'autorizzazione alla sede Inps e allegarla alla domanda:

- figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati;
- figli naturali (propri o del proprio coniuge) riconosciuti dall'altro genitore;
- figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
- figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
- fratelli, sorelle, nipoti;
- nipoti minori a carico del richiedente, nonno/a;
- familiari maggiorenni inabili, in assenza della documentazione sanitaria che attesta lo stato di invalidità al 100% con l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- familiari minorenni in assenza della documentazione sanitaria che attesta il diritto all'indennità di accompagnamento o la persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;

- familiari residenti all'estero in Stati membri dell'UE o convenzionati;
- minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia;
- caso in cui il coniuge del richiedente non legalmente ed effettivamente separato o divorziato, non abbia firmato la dichiarazione di responsabilità.

Per includere i figli naturali del richiedente non convivente, riconosciuti da entrambi i genitori, oltre all'autorizzazione occorre allegare il modulo ANF/FN.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Studio Nicco